

DECRETO 9 giugno 1999
Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali
dei locali di abitazione. (GU n. 148 del 26-6-1999)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle

istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza

minima ed ai requisiti igienicosanitari principali dei locali

d'abitazione;

Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 1 del citato

decreto 5 luglio 1975 sono applicate sia alle nuove costruzioni sia

ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o

recupero edilizio di edifici esistenti e che, non essendo prevista

alcuna deroga, non e' possibile rilasciare il certificato di

abitabilita' per antiche abitazioni, sottoposte ad interventi di

ristrutturazione o risanamento, qualora mantengano le altezze

preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;

Rilevato che le maggiori difficolta' di applicazione delle suddette

disposizioni si riscontrano soprattutto negli edifici con caratteristiche di tipicita', in particolare nell'ambito di comunita'

montane;

Ritenuto che interventi di recupero edilizio consentono un miglioramento delle condizioni igienicosanitarie di

abitazioni con

caratteristiche tipologiche da conservare a tutela del patrimonio

storico architettonico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella

seduta del 27 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 5

luglio 1975,

dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

"Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono

essere derogate entro i limiti gia' esistenti e documentati per i

locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita'

montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando

l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo

meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di

deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con

soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al

numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie

dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilita' di una

adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia

delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di

mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".

Art. 2.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

Il Ministro: Bindi